



20048/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 17/12/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCESCO SERPICO

Dott. GIACOMO PAOLONI

Dott. PIERLUIGI DI STEFANO

Dott. ANGELO CAPOZZI

Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA

- Presidente - SENTENZA
N. 1967/2013

- Consigliere -

- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 19228/2013

- Consigliere -

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

COPPOLA TOMMASO N. IL 21/04/1939

FIORDIMONDO CATERINA N. IL 01/03/1974

FONTE SALVATORE N. IL 06/03/1967

CARDELLA VITO N. IL 26/04/1923

CROCE ALBERTO N. IL 03/02/1967

VIRGILIO FRANCESCO PAOLO

LA SALA GIUSEPPE N. IL 12/12/1936

LA SALA GIOVANNI N. IL 25/11/1968

GERBINO VITO N. IL 01/04/1927

avverso il decreto n. 178/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del
11/01/2013.

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO' RADDUSA;

lette le conclusioni del PG dr. Gialanella che ha chiesto
l'inammissibilità dei ricorsi:

Ritenuto in fatto

1. Coppola Tommaso , personalmente e per il tramite del fiduciario , propone due autonomi ricorsi avverso il decreto della Corte di Appello di Palermo con il quale è stata data conferma alla confisca disposta dal Tribunale di Trapani ai danni del Coppola relativamente a più utilità (beni immobili , quote di società di capitali , patrimoni aziendali) nella titolarità formale o comunque nella disponibilità indiretta del prevenuto ove in testa formalmente a terzi .

2. Avverso il medesimo decreto propongono ricorso i terzi interessati Cardella Vito, Croce Alberto , Virgilio Francesco Paolo , La Sala Giuseppe , La Sala Giovanni, Gerbino Vito, tutti con atto personalmente sottoscritto la cui firma è stata autenticata dall'avvocato Marco Siragusa come da nomina per il giudizio di cassazione resa in calce al ricorso.

3. Propongono infine ricorso gli avvocati Giovanni Liotti e Michele Cavarretta nell'interesse dei terzi Fiordimondo Caterina e Fonte Salvatore .

4. Con requisitoria scritta delegata in atti la Procura Generale ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi , seppur con indicazioni motivate diverse

5. Con memoria trasmessa a questa Corte in data 26 ottobre 2013 la difesa dei terzi interessati Cardella Vito, Croce Alberto , Virgilio Francesco Paolo , La Sala Giuseppe , La Sala Giovanni, Gerbino Vito ha replicato alla requisitoria Procura generale, contrastando la richiesta declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. 8

Considerato in diritto.

6. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili anche se per ragioni differenziate avuto riguardo ai diversi gravami ~~motivati~~. 9

7. Ricorsi nell'interesse del Coppola Tommaso.

7.1 Ricorso a firma avvocato dell'avvocato Bonsignore . Si adduce violazione di legge avuto riguardo agli artt 2 bis e 2 ter legge 575/65 . La Corte non ha fornito alcuna risposta in ordine al fatto che il ricorrente , anche in esito alla sentenza della Corte di Appello di Trapani, irrevocabile il 9 luglio 2009 , è stato ritenuto non intraneo al sodalizio criminale ivi riferito , bensì solo concorrente esterno . In ragione di tanto , poiché gli elementi utili a tale interrelazione concorsuale erano emersi a far data dal 2001 (momento dei primi contatti con esponenti dell'associazione mafiosa) , non potevano essere sottoposti a confisca i beni acquisiti e riferibili al Coppola prima di tale epoca , in assenza della necessaria correlazione tra pericolosità qualificata e beni oggetto di ablazione .

La Corte avrebbe dovuto distinguere tra le attività svolte in precedenza , lecite e comunque estranee a cointeressenze con "cosa nostra" , e le attività successive ai momenti nei quali si è concretato il concorso esterno, successivo al 2001 . Così in particolare per i beni di via Valenti e via Sicilia in Valderice, certamente precedenti al manifestarsi della pericolosità sociale del Coppola senza che , per quanto argomentato relativamente a tale ultimo cespite , entrato nel patrimonio del ricorrente in via ereditaria , potesse ritenersi corretta l'affermazione della Corte territoriale in forza alla quale, a partire dagli anni 90, sul cespite erano stati veicolati consistenti investimenti da parte del prevenuto senza che la difesa abbia dato prova di elementi di segno contrario , così illegittimamente invertendo l'onere della prova .

7.2 Ricorso personale del Tommaso Coppola. Due i motivi addotti .

7.2.1 Con il primo si segnala difetto di motivazione e contraddittorietà della stessa . Gli elementi posti a fondamento della decisione (la sentenza di condanna divenuta definitiva; il decreto di applicazione della misura di prevenzione del 20 aprile 2006; gli elementi indiziari posti a fondamento della Ordinanza di custodia cautelare resa nel procedimento nr 198/07 RGNR) , configuravano l'apporto del

ricorrente quale mero concorrente esterno, mai quale intraneo all'associazione mafiosa di riferimento, per un ambito e con un apporto circoscritti in linea con la configurazione concorsuale, comunque successivi al 2001. Tutti gli elementi indicati nel provvedimento in questione, del resto, collocano l'area del concorso in quel quadro temporale, comunque successivo al 2000, a comprova del fatto che tutte le utilità acquisite precedentemente a tale egida cronologica hanno provenienza lecita e si riferiscono a disponibilità legittime. Dato questo non superato dalla motivazioni dei giudici del merito, basate su mere frequentazioni con soggetti coinvolti in fatti associativi, tutt'altro che sicuri indici di contiguità del Coppola al sottobosco mafioso in ambito temporali pregressi rispetto a quanto cristallizzato in processo. Anche a voler ritenere che negli anni '80 il ricorrente avesse commesso diverse turbative d'asta, non necessariamente ciò andava correlato agli interessi della mafia solo per conoscenze e rapporti di affinità con esponenti mafiosi. Non solo, le imprese facenti capo al ricorrente operavano nel campo delle commesse private oltre che in quello della commesse pubbliche; di più erano dotate delle relative certificazioni antimafia. La Corte ha poi del tutto pretermesso il tenore della sentenza emessa dal Tribunale di Trapani in data 29 maggio 2012 la quale ancora di più circoscriveva l'egida temporale dei rapporti di collaborazione con l'associazione mafiosa ma soprattutto smentiva in radice l'impostazione sottesa ai decreti ablativi in forza alla quale le Quote della Sib srl erano fittiziamente intestate ai soci diversi dal Coppola Tommaso, andando ascritte alla disponibilità materiale dello stesso.

7.2.2 Con il secondo motivo si lamenta l'assenza di accertamenti patrimoniali adeguati utili a comprovare l'illecita provenienza e sproporzione delle possidenze in capo al ricorrente; ciò a fronte della chiara riferibilità cronologica delle utilità acquisite in anni precedenti al manifestarsi della pericolosità sociale.

8. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.

8.1 Giova ribadire che, nella specie, trova applicazione il dato normativo pregresso al Dlvo 159/11, considerata all'uopo la disciplina transitoria dettata dall'art 117 del citato decreto e la data di proposizione della richiesta di applicazione della misura di prevenzione ~~nell' caso~~ contrastata, nel caso articolata attraverso due diverse proposte entrambi risalenti al 2008.

8.2 Considerato quanto sopra, va poi rimarcato che, in tema di sindacato sulla motivazione, sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett. c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo - imposto dalla L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 10 - di provvedere con decreto motivato. Ne consegue che, in sede di legittimità, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (ex plurimis, Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno, Rv. 237277). La limitazione del ricorso alla sola "violazione di legge" è stata tra l'altro riconosciuta dalla Corte Costituzionale non

irragionevole (sent. n. 321 del 2004), data la peculiarità' del procedimento di prevenzione sia sul piano processuale che su quello sostanziale.

8.3 Nulla di tanto è dato riscontrare guardando al provvedimento impugnato la cui motivazione riposa sulla costante e continuativa cointeressenza del Coppola con "cosa nostra" operante in Trapani e provincia nel settore degli appalti pubblici e privati, avendo lo stesso svolto il ruolo di tramite sistematico tra le imprese sottoposte ad estorsione all'interno del relativo perimetro territoriale e l'organizzazione mafiosa, curando l'esazione del dovuto per poi riversarlo alla cosca ed ottenendo in cambio non solo protezione ma anche una partecipazione favorita da tale cointeressenza ai subappalti e posizioni di supremazia commerciale nella fornitura delle materie prime alle diverse imprese comunque interessate dai lavori sottoposti al controllo mafioso.

Il tutto supportato da ambiti probatori garantiti dalla cognizione piena sottesa agli accertamenti penali definitivi resi in danno del Coppola non attraverso un mero richiamo per relationem al tenore delle dette statuizioni ma in ragione di immediati riferimenti al dato istruttorio sotteso alle dette decisioni (si veda quanto riportato a pagina 27 in punto alle intercettazioni con il capo del mandamento trapanese , Pace Francesco).

8.4 In questo quadro di riferimento, ferma la assoluta indifferenza al tema della distinzione , ai fini del provvedimento impugnato, tra intraneità effettiva o mera partecipazione esterna ex artt 110 e 416 bis cp, assumendo piuttosto importanza il certo rapporto sinergico che correva con la cosca locale nell'ambito delle iniziative di impresa riferibili al Coppola , la Corte territoriale fornisce risposta più che puntuale al principale rilievo che sostanzialmente attraversa i ricorsi involgenti la posizione del proposto : la collocazione temporale della pericolosità ascritta al ricorrente che , secondo la prospettazione difensiva, andrebbe fatta risalire ad epoca successiva rispetto alla acquisizione delle utilità confiscate.

In senso contrario tuttavia si rimarca nel provvedimento impugnato (si cfr da fl 29 in poi) che il ricorrente era soggetto particolarmente attivo nell'area illecita delle turbative d'asta sin dall'inizio degli anni '80, settore di elezione della cosca locale in funzione delle infiltrazioni nel sistema degli appalti pubblici, nel cui interesse andava annoverata anche l'azione illecita del ricorrente (dato confermato sempre dalla intercettazioni relative ai colloqui con il Pace nonché dalle stesse dichiarazioni del Coppola , vieppiù ulteriormente supportate dalle dichiarazioni di altri imprenditori del settore). Il tutto non senza che sia stato ribadito , da parte della Corte territoriale come , ai fini della confisca di prevenzione , non occorre che l'illiceità di riferimento, posta a fondamento dell'ingiustificata e indebita accumulazione patrimoniale , sia necessariamente di matrice mafiosa , ben potendo poggiare su altra realtà illecita, nella specie adeguatamente comprovata, tanto da non risultare disconosciuta neppure dallo stesso ricorrente.

8.5 Quanto poi alla contestazione , contenuta solo nel ricorso personale del Coppola , legata al giudizio sulla liceità della provenienza dei beni confiscati, la motivazione contrastata - anche attraverso un puntuale riferimento alla decisione di primo grado (si veda al fine da fl 262 in poi del decreto di confisca reso dal Tribunale) , favorito dalla genericità delle obiezioni difensive sul punto sollevate in appello - argomenta ~~al riguardo~~ in ragione della sistematica commistione tra attività illecita del proposto , riferibilità della stessa alle cointeressenze con la cosca locale nell'ambito degli appalti e attività imprenditoriale, comunque riferibile al ricorrente . Commistione favorita ed al contempo comprovata dal sinergico rapporto con i vertici del sodalizio mafioso sopra rassegnato, tale da aver sfalsato l'inserimento nel mercato e il mantenimento all'interno dello stesso delle realtà

imprenditoriali riferibili al Coppola, nel quadro tipico dell'impresa mafiosa, corroborato dalla sistematica alterazione delle regole della concorrenza (per come deviate, per quanto detto, in particolare sin dagli anni 80, dalla sistematica attività di turbativa delle gare, nonché dalla pressione comunque operata sulle imprese aggiudicatrici quanto a subappalti e forniture).

Così descritta, la realtà imprenditoriale facente comunque capo al Coppola ha finito per assumere un portato, sistematico nel tempo e complessivamente illecito, non essendo possibile distinguere - in presenza della protezione mafiosa radicata, favorita dalle dette correlazioni e comunque di una continuativa illiceità di fondo intrinsecamente correlata all'attività di impresa, chiamata a colorare invariabilmente le rispettive iniziative imprenditoriali - tra flussi finanziari leciti e apporti di capitale illecito, destinati dunque, ad interagire inscindibilmente, finendo per viziare definitivamente le rispettive realtà imprenditoriali e motivare in ragione di tanto l'iniziativa in prevenzione.

8.6 Non si ravvisa dunque né un difetto assoluto di motivazione né una non conformità a norma delle argomentazioni tracciate dalla Corte distrettuale a sostegno della affermata provenienza illecita delle utilità confiscate.

Del resto, non può non rimarcarsi l'assenza di interesse del Coppola, quanto alle considerazioni espresse a sostegno della affermata riferibilità allo stesso delle utilità non immediatamente ascrivibili alla sua titolarità formale; per altro verso, non può non segnalarsi la stessa genericità sul punto del motivo di ricorso in disamina, tutt'altro che utile a contrastare la motivazione adottata dalla Corte con la quale il gravame non mostra di confortarsi adeguatamente, in linea peraltro alle connotazioni che ebbero a caratterizzare sul punto anche il ricorso in appello.

Ne viene in definitiva l'inammissibilità dei ricorsi riferibili al Coppola.

9. Sono inammissibili anche i ricorsi dei terzi interessati. Quelli afferenti i terzi Fiordinoto e Fonte perché il ricorso risulta sottoscritto da un difensore privo di procura ex art 100 cpp; quelli degli altri terzi interessati perché il relativo ricorso risulta articolato personalmente dagli stessi.

10. Al fine va ribadito che nella esperienza di questa Corte si suole costantemente affermare che per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico all'interno del giudizio penale, come è il caso degli odierni ricorrenti, vale la regola, espressamente menzionata dall'art. 100 c.p.p. per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, in forza della quale essi "stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale", al pari di quanto previsto nel processo civile dall'art. 83 c.p.c.. A differenza della parte assoggettata all'azione penale cui, nel caso, va equiparato il proposto rispetto alla chiesta misura di prevenzione patrimoniale, legittimati a stare in giudizio di persona, i soggetti portatori di ragioni di interesse esclusivamente civilistico, dunque, in conformità a quanto previsto per il processo civile (art. 83 c.p.c.), non possono stare personalmente in giudizio, ma hanno un onere di patrocinio che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore (così pedissequamente, tra i tanti arresti conformi, quello reso da questa sezione della Corte distinto dal nr 1u3798/11; ed in linea a siffatto orientamento si vedano le sentenze n. 23107 del 23/04/2013; N. 21314 del 2010 Rv. 247440, N. 8942 del 2011 Rv. 252438, N. 25849 del 2012 Rv. 253081, N. 10972 del 2013 Rv. 25518).

11. In ragione di tanto, è immediata l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di Fiordinoto Caterina e Fonte Salvatore: i due difensori che hanno sottoscritto l'atto risultano privi di procura, non ricavabile dal gravame né emergente, per quanto a disposizione di questa Corte, dagli atti del

procedimento. Ed a soluzione non diversa si perviene per l'altro gruppo di terzi interessati . Questi ultimi hanno sottoscritto personalmente l'atto mentre la firma apposta in calce dal difensore appare esclusivamente finalizzata , in linea con la esplicitazione ivi contenuta , alla mera autentica e non ad ascrivere al detto difensore la paternità dell'atto, non ricavabile aliunde da altri momenti del ricorso (cfr in termini Sez. 6, **Sentenza n. 32563 del 04/06/2010 Rv. 248347**) .

12. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno ^{a quella} della somma di euro 1000 in favore della cassa delle ammende, *in tal misura fissata in via equitativa*


PQM

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno ^{a quella} della somma di euro 1000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17 dicembre 2013

Il Consigliere relatore

Dott Benedetto Paternò Raddusa



Il Presidente

Dott. Francesco Serpico

